



Modello 231 e IA: tra prevenzione e responsabilità oggettiva degli Enti Ecclesiastici

Dott.ssa Consiglia Venere Alfano, *Consulente - esperta 231/2001*

Modello 231 e IA

L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento e la pianificazione. Si tratta, dunque, di un sistema di simulazione dell'intelligenza umana che si compone di macchinari e software per l'apprendimento che hanno la capacità di apprendere, ragionare e prendere decisioni autonome.

Attualmente, esistono diverse tipologie di IA, come le macchine reattive e il machine learning. Le prime, nello specifico, reagiscono solo a diversi tipi di stimoli in base a regole predeterminate, non utilizzano la memoria e quindi non possono apprendere con nuovi dati. I sistemi di machine learning, invece, sono applicazioni di IA ad apprendimento automatico, capaci di imparare dall'esperienza, modificando e adattando il proprio comportamento agli stimoli ricevuti.

Tali caratteristiche rendono, certamente, l'IA una delle innovazioni tecnologiche più significative della nostra epoca. Essa, però, se da un lato costituisce uno strumento dalle enormi potenzialità, dall'altro pone interrogativi complessi sul piano etico, sociale e giuridico. Invero, accanto ai benefici in termini di efficienza, sicurezza e progresso, l'uso distorto dell'IA può renderla mezzo di commissione dei reati.



Da qui, dunque, sorge la necessità di regolare e indirizzarne l'utilizzo in modo che resti uno strumento di ausilio per l'uomo, garantendo, però, il rispetto della legalità e dei diritti umani.

La disciplina normativa

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono oggi sempre più diffuse: dai sistemi di guida autonoma agli assistenti vocali, dai navigatori ai software medici in grado di diagnosticare patologie in fase precoce.

La diffusione del fenomeno ha spinto l'Unione Europea a regolamentare la materia, approvando il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto "AI Act", che ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, istituendo un quadro giuridico uniforme in materia di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, nonché di promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, e promuovere l'innovazione.

Tuttavia, secondo il Regolamento UE, affinché si possa parlare di intelligenza artificiale il sistema deve presentare determinate caratteristiche, ovvero deve trattarsi di «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

Parallelamente all'Europa, anche l'Italia si è mossa in questa direzione, approvando la legge n. 132 del 23 settembre 2025, avente ad

oggetto "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

In particolare, è previsto che – in attuazione del diritto comunitario – il diritto interno «promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale» (ex art. 1 legge n.132 del 23 settembre 2025).

Per quanto di interesse nell'ambito del diritto penale, la norma in esame ha introdotto il reato di cui all'art. 612-quater c.p., ovvero «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», che punisce – con la reclusione da uno a cinque anni – «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».

È stata inserita, poi, un'ulteriore circostanza aggravante nell'articolo 61, ovvero il n. 11-undecies c.p., che prevede un aggravamento di pena «se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato».

Inoltre, in tema di manipolazione del mercato, all'art. 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni

se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

L'IA come strumento di prevenzione e di commissione di reati

Nell'ambito del diritto penale può essere riconosciuto un duplice ruolo all'IA, ponendo la stessa costituire uno strumento di prevenzione dei reati e, dunque, di ausilio alla giustizia. Invero, essa consentirebbe di elaborare più velocemente grandi volumi di dati da usare ai fini dell'adozione di provvedimenti, valutare con più accuratezza i rischi di fuga dei detenuti, prevenire crimini e attacchi terroristici.

Tuttavia, l'uso abusivo dell'IA potrebbe trasformarla in mezzo di commissione di reati: ad esempio, dall'impiego dei droni per favorire il traffico di droga, alle molestie tramite immagini virtuali, fino alla pornografia minorile virtuale. A ciò potrebbero astrattamente aggiungersi, poi, reati informatici, truffe, manipolazioni finanziarie.

I profili di responsabilità penale

Nell'ambito del dibattito internazionale, si è discusso della possibilità di considerare la macchina responsabile del reato.

In senso favorevole si è espresso l'autore Gabriel Hallevy, che *«per primo, e in diverse occasioni, ha cercato di dimostrare come già nell'attuale agire artificiale sarebbero ben identificabili l'actus reus e la mens rea, ovverosia i due requisiti che nei paesi di common law sono necessari affinché possa configurarsi una responsabilità penale – e che possiamo considerare come sostanzialmente analoghi all'elemento oggettivo e soggettivo nella teoria bipartita del reato»*¹.

Tuttavia, nel nostro ordinamento, al riconoscimento della responsabilità dei sistemi

di IA si oppone il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 c. 1 Cost., che rappresenta uno dei capisaldi del diritto penale italiano. Secondo tale norma la responsabilità penale è personale e, dunque, ai fini di condanna, il giudice deve effettuare un giudizio di rimproverabilità dell'agente per il comportamento antigiusuridico tenuto, a titolo di dolo o di colpa, essendo esigibile una condotta diversa.

Per tali ragioni, solo l'uomo e non la macchina può ritenersi penalmente responsabile di un reato.

Ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 27 c. 3 Cost., la pena tende alla rieducazione del reo e tale funzione di prevenzione speciale del diritto penale ha come destinatario necessariamente l'uomo.

Esclusa la rimproverabilità della macchina, discussa è l'imputabilità del fatto illecito all'uomo, soprattutto a fronte dell'utilizzo di machine learning ovvero – come detto – sistemi di IA ad apprendimento automatico, che sono capaci di imparare dall'esperienza, modificando e adattando il proprio comportamento agli stimoli ricevuti, non consentendo all'uomo di comprendere il meccanismo decisionale seguito dalla macchina. Nello specifico, i dubbi sorgono perché il processo che conduce al risultato finale (output), a seguito degli input dati, è oscuro e non conoscibile dall'uomo.

Per tali ragioni, si nega la penale responsabilità dell'uomo, alla luce del citato principio di colpevolezza, in quanto l'opacità del ragionamento renderebbe il prodotto dell'IA non prevedibile e, dunque, il reato non evitabile, non potendosi configurare una responsabilità penale neppure a titolo di colpa.

¹ Cfr. Beatrice Fragasso, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale, Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli Editore.

Né, potrebbe ammettersi la punibilità di chi si avvale del sistema in esame sulla base del solo nesso di causalità tra condotta ed evento criminoso, in quanto l'ordinamento abiura a forme di responsabilità oggettiva, come affermato dalla Corte Costituzionale nella storica sentenza n. 1085 del 1988, secondo cui: *«perché l'art. 27, primo comma, Cost., sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati»*.

La responsabilità degli enti e l'IA

La responsabilità degli enti rappresenta una peculiare forma di responsabilità prevista a carico di persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per la commissione delle fattispecie criminosi tassativamente elencate nel d.lgs. n. 231 del 2001 – definite “reati presupposti” – nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

A seguito della diffusione delle tecnologie in esame, si è discusso dell'ammissibilità di un giudizio di condanna di enti che commettono reati attraverso l'impiego di IA.

Un primo orientamento ha negato la responsabilità degli enti in tal caso, in quanto *«ostacolo all'applicazione del modello di responsabilità amministrativa da reato ha invece radici più profonde, che hanno a che fare con la struttura stessa dell'imputazione, che presuppone la commissione di un fatto*

*antigiuridico e colpevole da parte di una persona fisica. Ciò significa che l'ente potrà essere ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui sia possibile dimostrare la commissione di un reato completo di tutti i suoi elementi: una circostanza che – sebbene teoricamente non impossibile – incontra senza dubbio molte difficoltà nel settore che qui ci occupa, perlomeno per quanto riguarda i reati di evento»*². Escludendo, dunque, a monte la rimproverabilità dell'uomo per i reati commessi a mezzo di sistemi di IA, è inammissibile una responsabilità dell'ente che si avvalga di tale tecnologia.

Altri, invece, fondano la responsabilità dell'ente che utilizza tali macchine sull'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, secondo cui la *«responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato»*, sostenendo che ai fini della responsabilità della persona giuridica basterebbe un mero accertamento incidentale di sussistenza del reato presupposto. Sul punto, invero, *«abbiamo già visto che l'IA 'allontana' la persona fisica dal fatto criminoso, che, nel sistema 231, è il reato presupposto della responsabilità della persona giuridica. Ma il fatto, criminoso commesso in ambito societario, è un 'prodotto' dell'organizzazione dell'ente, che, a certe condizioni, può essere chiamato a rispondere, anche se la persona fisica responsabile non è identificabile, e potrebbe non esserlo proprio per l'impiego dell'intelligenza artificiale. La norma di riferimento è quella dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, secondo cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (principio di autonomia della responsabilità dell'ente). Vale a dire che per affermare la responsabi-*

2 Cfr., Beatrice Fragasso *Intelligenza artificiale e responsabilità penale, Principi e categorie alla prova di una tecnologia "imprevedibile"*, Giappichelli Editore.

lità della persona giuridica non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, ma è sufficiente – come la Cassazione ha di recente ribadito nel caso Impregilo – un mero accertamento incidentale della sussistenza del reato presupposto. E la responsabilità dell'ente per il reato commesso da autore ignoto, fattispecie di rilievo centrale nel sistema 231, è destinata, in prospettiva, ad ampliarsi proprio a causa di quei molteplici fattori che rendono il reato ascrivibile più all'organizzazione che al singolo; tra tali fattori – a mio avviso – rientra, a pieno titolo, anche l'impiego dell'intelligenza artificiale, che «allontana» – come già più volte si è detto – l'autore-persona fisica dal reato presupposto»³.

Modello 231 e IA

Al fine di prevenire la commissione di reati, il d.lgs. 231 del 2001 ha sancito la necessità di adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), che costituisce uno strumento inteso a prevenire la commissione dei reati presupposto da parte dell'ente.

Inoltre, l'implementazione del MOG ha funzione esimente, consentendo di escludere la responsabilità dell'ente per i reati presupposto commessi dai soggetti che rivestono ruoli apicali ovvero subordinati (ex artt. 6 e 7 d.lgs. citato).

L'irruzione del fenomeno in esame nell'attività degli enti, tuttavia, impone una revisione sostanziale dei MOG, individuando e neutralizzando, in maniera efficace, i nuovi rischi di reato legati all'uso distorto dell'IA. In tal senso, sarebbe opportuno, dunque, procedere all'implementazione e all'aggiornamento dei MOG, elaborando specifiche

procedure che tengano conto degli eventuali danni connessi all'uso scorretto di tali tecnologie.

Altresì, occorrerebbe effettuare un'accurata formazione del personale sull'utilizzo sicuro e conforme degli strumenti di IA.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale si presenta come una straordinaria opportunità, ma anche come una sfida complessa. La sua regolazione non può limitarsi al piano tecnico-giuridico, ma deve abbracciare anche quello etico e sociale.

Pertanto, al fine di evitare un uso distorto dell'IA, rendendola uno strumento per realizzare fini criminosi, occorrerebbe procedere – come prescritto dalla disciplina europea – ad una compiuta regolamentazione della materia, «*promovendo la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile*» (cfr. Regolamento (UE) 2024/1689).

Sul punto, induce a riflettere il monito di Papa Leone XIV, che nel suo messaggio ai partecipanti alla Seconda Conferenza Annuale su Intelligenza Artificiale, Etica e Governance d'Impresa ha affermato che «*l'intelligenza artificiale è l'autentica saggezza: non mero accumulo di 'dati', ma sguardo capace di cogliere 'il vero significato della vita'. Un intelletto che nessuna macchina può imitare, un dono da valorizzare anche attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie: 'strumento' al servizio dell'uomo, come ricordava Papa Francesco, in grado di aprire orizzonti di scoperte benefiche nella scienza e della medicina, e di promuovere autentica 'uguaglianza'. A patto, però, che non si pieghino a un uso 'egoistico', capace di fomentare conflitti e aggressioni*».

3 Cfr. Eugenio Fusco, *Intelligenza artificiale: la ricerca del "colpevole" e i possibili impatti sul Decreto 231*, Rivista 231.